

SISTEMA DI CONTROLLO PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 17 dicembre 2009, è stato avviato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Vengono introdotte anche: nuove modalità di comunicazione dei dati attraverso il ricorso a dispositivi elettronici; l'obbligo di contribuire alla copertura economica del sistema da parte degli aderenti; possibili semplificazioni e adempimenti per casi particolari, fra cui imprenditori agricoli *ex art. 2035, c.c.* o produttori di rifiuti non pericolosi. Mentre restano per il momento in vigore i precedenti adempimenti quali: registro di carico e scarico, formulario di trasporto rifiuti e MUD.

Il nuovo regolamento introduce, innanzitutto, un **obbligo di iscrizione** al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a carico di un'ampia platea di soggetti, sostanzialmente coincidenti con quelli tenuti al "tradizionale" obbligo di invio e compilazione del MUD *ex art. 189, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006*, distinta in tre gruppi a seconda del numero dei lavoratori impiegati e delle attività esercitate.

primo gruppo costituito:

- dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
- dalle imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. n. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
- dai commercianti e dagli intermediari;
- dai consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di questi rifiuti per conto dei consorziati;
- dalle imprese di cui all'articolo 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- dalle imprese e dagli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, D.M. 17 dicembre 2009 (modalità di trasporto intermodale);

secondo gruppo costituito:

- dalle imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti,
- dai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), medesimo decreto legislativo, che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;

terzo gruppo costituito:

- dai comuni, dagli enti e dalle imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania.


Su tutte e tre le categorie di soggetti grava, egualmente, l'obbligo di adesione al SISTRI, con differente termine di iscrizione a seconda di appartenenza al primo o terzo gruppo (iscrizione **entro il 28 febbraio 2010**), ovvero al secondo (con obbligo di adesione **dal 13 febbraio al 28 marzo 2010**);).

Una «facoltà» di adesione al sistema è, peraltro, prevista a favore:

- delle imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- delle imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
- delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

Tutte queste ulteriori tipologie di attività "possono", quindi, aderire su base volontaria al sistema SISTRI a partire dalla data del 12 agosto 2010.

Dopo la prima fase di comunicazione il SISTRI confermerà agli utenti l'iscrizione e inizierà la fase di distribuzione dei sistemi elettronici per la tracciabilità dei rifiuti; precisamente una chiavetta USB per il produttore ed una USB ed una Black Box per il trasportatore. A questo punto inizierà la procedura elettronica per tracciare il carico e lo scarico dei rifiuti. (si veda schema di sintesi seguente)



L'operatività del sistema sarà a regime per:

- il 13 luglio 2010 per gli appartenenti al primo e terzo gruppo;
- il 12 agosto 2010 per gli appartenenti al secondo gruppo.

A carico dei soggetti tenuti ad aderire al SISTRI grava quindi il correlato obbligo di comunicare, attraverso il medesimo sistema di tracciabilità, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività, utilizzando specifici dispositivi elettronici. Si ha inoltre l'obbligo di contribuire alla copertura economica del sistema stesso, da assolversi previo pagamento annuale (art. 4), così come l'inserimento sulle schede del caso delle informazioni relative alla produzione, recupero smaltimento, movimentazione e trasporto di rifiuti.

Si consideri, infine: l'obbligo di comunicazione al SISTRI, relativo al 2010 (entro il 31 dicembre del corrente anno), delle quantità e tipologia di rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti nel corso del 2010; e l'obbligo di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto ancora fino a un mese dopo il termine per aderire al SISTRI.

Contattateci per informazioni e chiarimenti.